

## BGE 1 I 261

Bundesgericht (BGE), 1875-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_1\\_I\\_261](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_1_I_261)

FR: ATF 1 I 261

IT: DTF 1 I 261

### Volltext

XI. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. No 66. 261 XI. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. Assimilation des non-ressortissants aux citoyens du canton en matiere administrative et judiciaire. tl6. Sentenza del 5 novembre 1875 nella Causa Bernasconi. A. Sotto la data del 28 luglio 1873 il Tribunale del Circolo di Calanea apriva il Concorso sulla sostanza di Giovanni Bernaseoni, che dimorava allora in Arvigo (Cantone dei Grigioni.) B. Durante il corso della liquidazione concorsuale trovò detto Tribunale di dover aprire un'inchiesta penale contro i Conjugi Bernasconi per aver sottratto e trafugato degli oggetti, in qualità, a stregua della legislazione dei Grigioni, appartenevano alla massa concorsuale. Pendente l'inchiesta e dopo aver subito alcuni giorni di carcere preventivo in Calanea, i ricorrenti si trasferirono a Lumino (C. Tieino). Chiuso il concorso, furono citati a comparire innanzi al ripetuto Tribunale del Circolo di Calanea, ma non avendo ottemperato a siffatta citazione, il Tribunale medesimo pronunciò, sotto la data del 17 dicembre 1874, una sentenza contumaciale, che dichiarava i Conjugi Bernaseoni colpevoli d'ingiurie e trafugamento di enti concorsuali e li bandiva per quattro anni dal territorio dei Grigioni. C. Contro tale sentenza ricorsero i Conjugi B. al Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni, qualificando la pena contro di loro pronunciata per incostituzionale. Ma, con decisione in data del 14 maggio anno corrente, il Piccolo Consiglio respingeva il ricorso. D. Si rivolsero allora i detti conjugi al Consiglio federale, domandando la cassazione di quella sentenza, ma essendone stati respinti per causa d'inecompetenza, s'indirizzarono finalmente al Tribunale federale, chiedendo avesse a pronunciare 262 I. Abschnitt. Bundesverfassung. la cassazione del giudizio contumaciale del 17 dicembre u. s. c. congiuntamente all'annullazione di tutte le sue conseguenze riservando loro in ogni caso eventuale il diritto di intentare civile azione ai singoli membri del Tribunale del Circolo di Calanea per titolo: danni ed interessi. A corroborare queste loro istanze i ricorrenti adducono quanta segue: 1. Il quereleto giudizio contumaciale viola e l'art. 67 della Costituzione federale e gli art. 1 e 9 della legge federale del 24 luglio 1852 concernente l'extradizione dei delinquenti, non avendo a sensi di quelle disposizioni il Tribunale della Calanea ne veste ne competenza per proferire alcuna sentenza contumaciale prima d'aver richiesto ed ottenuto dal Governo Ticinese l'extradizione. 2. In ripetuto giudizio contumaciale urta poi anche contro l'art. 45 della Costit. feder., che garantisce ad ogni cittadino svizzero il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luogo del territorio svizzero; non potendo essere il domicilio stesso rifiutato o revocato se non a certe condizioni, le quali non si presentano nel caso concreto. E. Il Piccolo Consiglio dei Grigioni e il Tribunale del Circolo di Calanea concludono, nelle loro risposte, a domandare la reiezione del ricorso, opinando essi non essere stata dal giudizio contumaciale in discorso violata alcuna disposizione sia del patto federale, sia della legge riguardante l'extradizione dei delinquenti. - Premessi in linea di diritto i seguenti motivi: L'art. 67 della Costituzione federale proibisce l'extradizione per delitti politici e di stampa, e

dichiara dei resto incombere aHa legislazione federale il compito di stabilire le norme necessarie sulla estradizione degli accusati da un Cantone all'altro. Ma siccome nel caso concreto non si tratta ne di un de- litto .politic?, ne di. un delitto di stampa, cosl non si pud dire ehe Il succltato articolo del patto federale sia stato violato e non resta quindi piu che a vedere se sia stata violata in- vee la legge federale del 24luglio 1852. XI. Gleichstellung der Nichtkantonsbiirger' im Verfahren. 1\0 66. 263 ~. Ma questo non e il caso, imperocche, a tenore del- l'art. 1 della succitata legge, la domanda d'extradizione- contro persone le quali all'epoca dell' apertura dell' inchiesta avevano il loro domicilio nel 11logo ove commisero l'azione incriminata - non e necessaria allorquando il governo del Canto ne , neL quale esse si sono poi piu tardi domiciliate, non domandi di giudicarle e punirle egli stesso secondo le pro- prie leggi. Üra, nel caso nostro, dichiarane da una parte i ri- correnti stessi nel loro memoriale di ricorso di aver trasfe- rito il loro domicilio da Arvigo a Lumino solo durante il corso dell'inchiesta penale, e mentre si trovavano anzi gUl detenuti in carcere preventivo neUa Calanca, - e d' altra parte poi non fu mai fatta istanza presso il govern? .tici~es~, affineM fosse lasciato ai Tribunali del Cantone Tlcmo 11 dl- ritto e la missione di giudicare i Coniugi Bernasconi. 3; Fuori di tuogo e quindi ed infondata l'istanza percM venga cassata e dichiarata co me e nuUa e non avvenuta la Procedura penale fin qui continuata dal Tribunale deUa Ca- lanca contro i Coniugi Bernasconi. 4. Fondato e invece il ricorso dei Coniu!{i Bernasconi, in quanta si riferisce alla pena del bando contro di loro pro- nunciata dal Tribunale del Circolo di Calanca. 5. E bensì vero ehe, a stregua dell' art. 59 1. 2 ciff. 5 della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tr~bun~l~ federale non ha competenza per giudicare sopra flcorSI 1 quali all' art 45 deUa Costituzione federale (diritti dei domi-• ciliati) si riferiseono, appartenendo uua tale competenza a! Consiglio e, rispettivamente, all' Assemblea. fe~erale. Ma ~ vero altresì, ehe - in merito aHa pena dl CUI sopra -' 11 aiudizio contumaciale in questione viola pur anche gli art. 44 ~ 60 della Costituzion@ federale, l'interpretazione e applli- cazione dei quali compete appunto al Tribunale federale. 6. A sensi deU'art. 44 delta Costituzione federale nessun Cantone puo bandire (espellere) dal proprio territorio un suo eittadino. Co me pena criminale pronunciata da un Cantone a danno di un suo attinente, il bando e dunque proibito, e 264 I. Abschnitt. Bundesverfassung. per tale proibizione sono pure decadute e fuor di vigore tutte quelle disposizioni delle legislazioni penali eantonali che si trovassero colla stessa in opposizione, e eiò dal mo- mento stesso in cui entrò in vigore il noveHo patto fe- derale. 7. L'art.60 della Costituzione federale obbliga poi ciascun Cantone a ritenere tutti i eittadini svizzeri eome eg'uaH ai cittadini dei propria Cantone, sia neUa legislazione ehe neUa procedura giudiziaria. Ora, tale disposizione, ehe si trovava già. sanzionata nell'art. 48 della vecchia Costituzione federale, trova la sua applicazione anche neUa sfera del diritto penale; per clli qualsiasi pena, la quale, a tenor di legge, non po- tesse venir inflitta ad UD attinente dei Cantone, non po- trebb'essere inflitta nepp ure ad un cittadino svizzero qua- lunqlle. 8. Ne viene per necessaria conseguenza; ehe, siceome le leggi penali cantonali non ponno eomminare il bando 0 l'e- spulsione, a gliiSI di pena, contro un attinente del Cantone, la pena stessa non potra venir eomminata neppure contro qlal- siasi cittadino svizzero. 9. Che se poi potessero per avveutllra insorgere dei dubbii 0 degli scrupoli in merito ad uua siffatta interpreta- sione dell'art. 60, e cio specialmente in considerazione dei faUo ehe l'art. 44 della Costituzione federale paria unicamente di cittadini deZ Cantorw edella circostanza d' essere stata • dall' Assemblea federale espressamente respinta una proposta tendente asostituire le parole cittadino svizzero a quelle di cittadi110 dei Cantone, il riorso Bernasconi sarebbe eiò nondimeno sufficientemente fondato, grazie all'art. 45 di detta

Costituzione federale, non potendosi in ogni caso ammettere l'espulsione di un cittadino svizzero da un Cantone ehe non sia quello d'origine, se non quando al cittadino stesso potrebb' essere eccezionalmente rifiutato e revocato il domicilio, mentre nel caso concreto mancano assolutamente le condizioni volute da esso art. 45 per poter pronunciare un simile rifiuto od una siffatta revoca. XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. No 67. 265 10. Dal fin qui detto risulta dunque doversi essere per titolo d'incostituzionalità il giudizio in questione dei Tribunale del Circolo di Calanca, in quanta esso pronuncia la pena del bando contro i Coniugi B., restando poi riservato alle competenti autorità dei Grigioni il diritto e la facoltà di sostituire un'altra conforme alle leggi ed alla Costituzione federale. Il Tribunale federale HA GIUDICATO E GIUDICA : 1. E ammesso il ricorso dei Coniugi B., in quanta si riferisce al Dispositivo 30 della sentenza cantonale 18 dicembre 1874 del Tribunale del Circolo di Calanca, e cassata quindi la pena del bando in detta sentenza pronunciata. Nel resto, invece, il ricorso è respinto, perchè privo di fondamento. XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. - Execution de jugements cantonaux. Vergl. N° 52. 67. Urtheil vom 4. Februar 1875 in Sachen A. Autstierat im Aargauer Blatt gegen Stanrong vom 15. November 1873 lieu Starli (Aargau), (Aargau) in Aargau, (Aargau) aniter in Bülch, (Aargau) bei (Aargau) &: (Aargau), am 11. November 1873 gegen Bett' Melocive' (Aargau) Jillett (Aargau) Ebene, in Sachen gegen Staufmann in Aargau, (Aargau) e (Aargau) mit (Aargau) belegt unter Jillett (Aargau) un'o (Aargau) auf dem 10. Januar 1874 bei (Aargau) (Aargau) um über ihn, (Aargau) (Aargau) & (Aargau) am 12. November 1873 gab aber (Aargau) (Aargau) auf dem 18. November 1873 et Hen Jillett an Jilleber, (Aargau) (Aargau), aliter (Aargau) (Aargau) bei (Aargau) &: (Aargau)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.